



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

Il Sindaco

Via Vittoria, 5 – fraz. Pieve di Ledro

comune@comune.ledro.tn.it

0464 592720 Fax 0464 592721

Numero di protocollo associato
al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Ordinanza Sindacale n. **26** del **26/02/2025**

OGGETTO: **Ordinanza in materia di attività e comportamenti che generano incuria, degrado e che alterano il decoro. Divieto di utilizzo di coriandoli in plastica e di altri prodotti similari.**

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Ledro è da tempo impegnato nelle campagne a favore dell'ambiente nelle sue più svariate forme, ivi compresa la tutela dell'immagine e del decoro del territorio;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione comunale incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale, nonché le caratteristiche qualitative e di salubrità delle risorse idriche, promuovendo ogni attività di conservazione del territorio, prevenendo e contrastando situazioni di potenziale criticità per l'ambiente derivanti dalla dispersione di microplastiche;

Ritenuto che la realizzazione di feste, manifestazioni ed eventi (ivi compresi i festeggiamenti del carnevale) possano comportare l'utilizzo di coriandoli e altri prodotti similari (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica e similari in materiali non naturali);

Rilevato che la dispersione di tali prodotti su suolo pubblico è causa di imbrattamento delle strade oltre che di intasamento dei chiusini in caso di pioggia, con conseguente inquinamento ambientale ed altresì dispersione delle plastiche nelle acque superficiali e del lago;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana, in cui all'articolo 14, per la tutela ed il decoro dell'abitato è vietato nei luoghi pubblici lasciar cadere, gettare o abbandonare qualsiasi rifiuto liquido o solido, compresi mozziconi di sigarette e gomme da masticare;

Ritenuto quindi di dover far fronte alle problematiche connesse all'inquinamento ambientale causato all'eventuale utilizzo di coriandoli in plastica e altri prodotti similari (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica, e similari in materiali non naturali) su aree pubbliche, adottando i provvedimenti necessari per ridurre ed eliminare tale fenomeno;

Rilevata la necessità di sanzionare i comportamenti degenerativi e di degrado delle condizioni di decoro, di estetica e vivibilità urbana quali l'utilizzo di coriandoli in plastica e altri prodotti similari (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica; elenco non esaustivo).

Visto l'art. 62 comma 2 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

Vista la Legge 689 del 24 novembre 1981 norme in materia di depenalizzazione;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di utilizzo di coriandoli in plastica e altri prodotti similari (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica e similari in materiali non naturali) anche in occasione di feste, manifestazioni ed eventi (ivi compresi i festeggiamenti del carnevale);

AVVERTE

che il presente provvedimento entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo pretorio online; che in caso di violazione di quanto prescritto con la presente ordinanza si procederà ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'articolo 14 "Pulizia del suolo e di strutture" comma 4 del Regolamento di Polizia Urbana;

DISPONE

che gli organi di vigilanza quali il Corpo di Polizia Locale "Alto Garda e Ledro", la Stazione Carabinieri di Ledro e le altre Forze di Polizia sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il Sindaco
Girardi Renato
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Copia del presente provvedimento viene trasmessa ai seguenti soggetti:

Trasmettere a	Denominazione	
x	Albo comunale	
x	Stazione dei Carabinieri	PEC
x	Polizia Locale Alto Garda e Ledro	PEC